



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

1721/2025 del 22/09/2025

**OGGETTO** Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) e 59 del D. Lgs. 36/2023, del servizio di supporto specialistico in materia giuslavoristica nell'ambito degli appalti all'operatore economico INAZ PRO SRL di Milano mediante stipula di un accordo quadro per una durata di 48 mesi - CIG B84DB5E315. Codice identificativo AFF40

**Settore** SETTORE PROVVEDITORATO GARE PARTECIPATE

**Servizio** SETTORE PROVVEDITORATO GARE PARTECIPATE

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSE**

1. L'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) prevede il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, introducendo l'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare, negli atti e documenti di gara, il CCNL applicabile al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e, qualora l'appaltatore ne applichi uno diverso, di provvedere alla verifica di equivalenza delle tutele normative ed economiche, in conformità all'allegato I.01. Le norme ad esso correlate (artt. 41, co. 13 e 14 – art. 108, co. 9 – 110, co. 1 del medesimo Codice), impongono altresì di indicare nei documenti di gara i costi della manodopera e di valutarne quanto offerto. Dette norme gravano i RUP (Responsabile Unico di Progetto) di compiti che possono essere svolti solo con supporto adeguato e specializzato in tali adempimenti, al fine di adempiere agli obblighi normativi e prevenire in sede di gara eventuali contenziosi.

3. L'acquisizione del servizio in oggetto non rientra nei casi per i quali il Comune è obbligato ad utilizzare le convenzioni di Consip o degli altri soggetti aggregatori.

4. Considerato che l'art. 50 del D.lgs. 36/2023 stabilisce le modalità per l'affidamento dei servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e in particolare, il comma 1, lett. b) prevede che le stazioni appaltanti procedano mediante affidamento diretto per affidamenti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000 euro.

5. Considerato altresì che l'art. 59 del D.lgs. 36/2023 consente il ricorso all'Accordo Quadro, quale strumento di ottimizzazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, con particolare riferimento ad affidamenti che rispondono ad esigenze, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo.

**MOTIVAZIONE**

1. Date le premesse, considerata l'esigenza di dare piena e completa applicazione al principio di cui all'art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici e alle norme allo stesso correlate, prevenendo anche la possibilità di contenzioso, si rende necessario acquisire un servizio di supporto specialistico in materia giuslavoristica nell'ambito degli appalti, sia per la fase di predisposizione e svolgimento delle procedure di gara, sia per la fase di esecuzione e gestione dei relativi contratti, comprendente le seguenti attività:

- assistenza nell'individuazione del CCNL applicabile all'appalto;
- assistenza nella verifica dell'effettiva equivalenza delle tutele giuridico-economiche nel caso in cui un operatore indichi un diverso CCNL;
- assistenza nel calcolo dei costi della manodopera dell'appalto;
- assistenza nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, in particolare

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **GOZZETTI CORRADO**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Martinelli Monica**  
Pratica trattata da **Martinelli Monica**

nella verifica di congruità dei costi della manodopera, qualora l'operatore economico abbia indicato un valore inferiore a quello calcolato dal Comune nel disciplinare/lettera di invito;

- assistenza nella redazione e nella verifica delle clausole sociali ex art. 57 del D. Lgs. 36/2023;
- eventuali ulteriori servizi di supporto in ambito giuslavoristico.

2. Considerato che il numero e il momento delle prestazioni non possono essere predeterminati con certezza, si ritiene opportuno procedere con l'affidamento diretto di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.59 del D.lgs.36/2023. Esso risulta essere lo strumento più idoneo in quanto consente di stipulare un contratto di durata più lunga, con una flessibilità tale da adattarsi alle varie necessità dell'Ente nel corso della durata dell'affidamento e garantisce pertanto all'amministrazione continuità del servizio senza dover ricorrere a più procedure di gara separate, riducendo i costi e i tempi amministrativi. Tale strumento infatti consente di attivare le procedure rese necessarie mediante la semplice stipula di un contratto attuativo successivo evitando le indizioni di molteplici appalti.

3. Al fine di provvedere all'affidamento dei servizi di cui trattasi è stata preliminarmente effettuata una indagine esplorativa di mercato mediante richiesta di preventivi a cinque operatori economici specializzati nella materia ed individuata la società INAZ PRO SRL TP con sede a Milano. La stessa è risultata in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e ha presentato la proposta ritenuta più adeguata alle esigenze dell'amministrazione.

4. In data 1 settembre 2025 è stata quindi avviata una richiesta di offerta mediante procedura telematica sulla PAD (Piattaforma di Approvvigionamento Digitale) SINTEL di Regione Lombardia (ID n. 206743131), con invito alla ditta INAZ PRO SRL TP con sede a Milano, a presentare entro le ore 18.00 del 10 settembre 2025 la propria migliore proposta economica, precisando che l'importo massimo stimato e posto a base della procedura è stato quantificato in euro 32.000,00 oltre all'IVA 22% e specificando nella documentazione allegata alla trattativa la tipologia delle prestazioni.

5. Entro il termine stabilito, la società ha presentato la propria offerta, giudicata congrua e confacente con le esigenze del Settore e in linea con i prezzi del mercato.

6. Si precisa che l'affidamento in oggetto non presenta carattere transfrontaliero certo di cui all'art. 48, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, considerato il valore economico esiguo dell'appalto stesso, luogo di esecuzione del contratto, inesistenza di precedenti contestazioni da parte di soggetti comunitari.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'inesistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- L'operatore economico ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 52 del medesimo decreto.
- La verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico ha dato esito positivo: DURC regolare, posto a corredo del presente atto (prot. INPS\_46641110 del 7/07/2025).
- Il C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito al presente affidamento è: B84DB5E315.
- Report di procedura telematica su SINTEL ID 206743131.

## **PRE-VERIFICHE CONTABILI**

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto Legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici e in particolare: gli artt. 11, 41, 108, 110 in tema giuslavoristico, l'art. 50, comma 1, lettera b) per gli affidamenti diretti sotto soglia europea, l'art. 52 circa il possesso dei requisiti, l'art. 53 in merito alla garanzia definitiva, l'art. 18 circa la stipula del contratto, gli artt. 94, 95 circa le cause impeditive, l'art. 48 in merito all'interesse transfrontaliero.
- Allegato I.01 "Contratti collettivi" del D. Lgs. 36/2023.

## **DETERMINA**

### **DECISIONE**

- 1) Affidare, per i motivi sopra esposti, il servizio di supporto specialistico in materia giuslavoristica nell'ambito degli appalti, nella forma dell'accordo quadro di cui agli artt.50, comma 1, lettera b) e 59 del D.lgs.36/2023, per una durata di 48 mesi dal primo affidamento o fino all'esaurimento dell'importo presunto di euro 31.968,00 (IVA 22% esclusa) a INAZ PRO SRL TP con sede legale in Milano, Viale Monza, 268 (Codice fiscale/P.IVA 08863450964).
- 2) L'importo massimo dell'accordo quadro deriva dall'applicazione, all'importo a base di procedura, del ribasso dello 0,1% offerto dalla ditta affidataria, come da offerta presentata in data 3/09/2025, allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Dare atto che, ai sensi della consolidata giurisprudenza contabile in materia, non è richiesta la registrazione di alcun impegno di spesa, in quanto questi ultimi verranno assunti con gli atti di approvazione dei contratti attuativi dell'accordo quadro. Dare atto pertanto che la presente

pag. 3/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **GOZZETTI CORRADO**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Martinelli Monica**  
Pratica trattata da **Martinelli Monica**

determinazione non comporta movimenti contabili.

4) Dare atto che l'accordo quadro verrà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica e che gli ordini attuativi saranno stipulati mediante scrittura privata con scambio della corrispondenza secondo gli usi del commercio (ai sensi dell'art.18, comma 1 del D.lgs. n.36/2023).

5) Dare atto che non viene richiesta la garanzia definitiva (art. 53, co. 4 del D.Lgs. 36/2023) in considerazione del valore economico della prestazione oggetto di affidamento, nonché della remota possibilità del verificarsi di un inadempimento in sede di esecuzione del contratto.

6) Dare atto che ai sensi dell'art. 18, c. 10 del d.lgs. 36/2023, il presente affidamento è esente da imposta di bollo.

## **EFFETTI**

1) L'affidamento e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.

2) In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta, per sé e per eventuali subappaltatori, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopraccitata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, così come identificati nella comunicazione da allegarsi in sede di sottoscrizione, costituisce causa di risoluzione del contratto. La ditta sarà altresì tenuta in conformità alle vigenti disposizioni a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

3) Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 come modificato e integrato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento del Comune di Cremona" da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 4 ottobre 2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del COMUNE. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il COMUNE dichiara che intende valersi della presente clausola.

4) L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva e dell'assenza di situazioni impeditive di cui agli artt. 94, 95 e 98 del d.lgs. 36/2023, da verificarsi anche nelle successive fasi di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

5) L'affidamento sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023 e il pagamento dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di regolare fattura entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa, ai sensi di legge.

## **ALLEGATI**

- **Allegato A) Offerta economica** (impronta:  
4FD45D2CE3E7653CD053550EEBB0237984D2537215376EF42798D227054EF723)

pag. 4/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **GOZZETTI CORRADO**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Martinelli Monica**  
Pratica trattata da **Martinelli Monica**

